

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **47/1974** (ECLI:IT:COST:1974:47)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **18/12/1973**; Decisione del **21/02/1974**

Deposito del **27/02/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7066**

Atti decisi:

N. 47

SENTENZA 21 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 6 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Baldini Giorgio Michele e Cerva Luciano, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto:

Con l'ordinanza in epigrafe indicata è stata proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, dubitandosi che la limitazione (in detta norma contenuta) dell'appello (avverso sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato) al solo Procuratore generale e Procuratore della Repubblica dia luogo, in favore del p.m., ad una situazione di ingiustificato privilegio, risolvendosi in "violazione del diritto di difesa della parte contrapposta e, cioè, dell'imputato", al quale è concesso soltanto il ricorso per cassazione ex art. 190 cpv. del codice di procedura penale.

Considerato in diritto:

Non è revocata in dubbio - nella prospettazione dello stesso giudice a quo - la logica rispondenza ed, anzi, l'implicazione dell'appello del p.m. (di cui all'art. 387 denunciato) nel "sistema" delle impugnazioni penali.

La denuncia della "disparità di posizione" tra imputato e p.m. (sul terreno dell'impugnazione avverso sentenze istruttorie di proscioglimento), sostanzialmente, pertanto, si traduce e converte in una censura di mancata estensione anche all'imputato del rimedio dell'appello anzidetto.

Epperò, tali essendo gli esatti termini del quesito di legittimità, ne discende, allora, l'irrelevanza nel giudizio a quo: atteso che - pur (eventualmente) accolta, nei sensi sopra indicati, la tesi dell'incostituzionalità - questa, evidentemente, non influirebbe sul provvedimento da adottare nel caso concreto, ove il giudice è tenuto a verificare l'ammissibilità di appello interposto soltanto dal p.m. e non anche dall'imputato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma primo, del codice di procedura penale, promossa con ordinanza 24 aprile 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.